

# **STATUTO**

## **Associazione Studenti Bicocca**

### **Art.1 – Costituzione**

1.1 – E' costituita l'associazione culturale studentesca denominata "Associazione Studenti Bicocca", di seguito indicata come "organizzazione".

1.2 – I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

1.3 – La durata dell'organizzazione è illimitata.

1.4 – L'associazione è senza fini di lucro e ha carattere apartitico e aconfessionale.

1.5 – L'organizzazione ha sede presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca.

### **Art. 2 – Scopi**

2.1 – L'Organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore:

- istruzione;
- formazione;
- socializzazione;
- sport dilettantistico;
- cultura ed arte;
- valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- promozione del valore della Pace e dell'incontro con l'alterità;
- tutela dei diritti civili.

Per il perseguimento, in via esclusiva, degli scopi di collaborazione concretizzanti nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

### **Art. 3 – Finalità**

L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende:

- Promuovere l'incontro e il confronto fra studenti;
- Promuovere la visibilità delle attività delle rappresentanze e delle associazioni;
- Attuare iniziative, collocate all'interno dei settori di cui all'art. 2 del presente statuto, grazie all'opera dei propri aderenti e di coloro che, nei modi e nei tempi disposti dall'Associazione stessa, volessero parteciparvi.

L'Associazione, autonoma nelle finalità e nelle modalità di attuazione delle stesse, auspica una collaborazione con l'Università degli Studi di Milano Bicocca e con i terzi.

L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 4 – Aderenti all'organizzazione**

4.1 – Sono aderenti dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). Sono parte integrante dell'associazione i soci sostenitori che, avendo versato regolarmente la tassa associativa, partecipano alla vita dell'associazione collaborando nei progetti da essa attivati o diretti. Tali

soci sostenitori hanno la facoltà di partecipare alle riunioni indette dall'Associazione e di esprimere i propri pareri e/o opinioni, la loro funzione risulta essere pertanto consultiva. I membri sostenitori possono chiedere al Direttivo di essere inseriti tra i soci ordinari e partecipare in modo più stretto all'attività dell'Associazione. Il Direttivo, entro sei mesi dalla richiesta, dovrà comunicare ai singoli richiedenti se la richiesta è stata accolta o negata.

Il Consiglio Direttivo può nominare "soci onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.

Sono soci ordinari tutti coloro che essendo regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Milano – Bicocca, entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di adesione abbiano ricevuto parere favorevole da parte del Consiglio Direttivo e abbiano versato la quota annuale stabilita dal Consiglio stesso.

Coloro che stanno concludendo o hanno concluso il cursus studiorum presso l'Università degli Studi, previa richiesta al Direttivo, possono mantenere lo status di socio.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun socio ordinario ha diritto di voto per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione decorsi almeno 6 mesi dalla data di adesione all'Associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione salvo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

4.2 – Il numero degli aderenti è illimitato.

4.3 – Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

4.3.1 – Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.

4.3.2 – L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva decorso il termine di cui all'art. 4.1

4.3.3 – Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.3.4 – Gli aderenti cessano di partecipare all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- decesso;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- persistente violazione degli obblighi statutari.

4.3.5 – L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.3.6 – L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli aderenti all'Associazione inclusi i soci sostenitori. Questi ultimi hanno solo parere consultivo.

## **Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti**

5.1 – Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 – Gli aderenti hanno il diritto di :

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- consultare i verbali dell'assemblea, del consiglio direttivo e di ogni altro organo dell'organizzazione e farne copia a proprie spese;
- partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.3 – Gli aderenti sono obbligati a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Il consiglio direttivo stabilirà le modalità con le quali attuare i propri programmi e i propri impegni verso i terzi. Agli aderenti verranno rimborsate le spese sostenute secondo opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Direttivo.

## **Art. 6 – Patrimonio – Entrata**

6.1 – Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio.

6.2 – Le entrate delle organizzazioni sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

6.2.1 – I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il patrimonio dell'Associazione sarà totalmente autonomo e separato rispetto al patrimonio di ognuno degli aderenti.

6.3 – Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente o Vice Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o di altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

## **Art. 7 – Organi Sociali dell'organizzazione:**

7.1 – Organi dell'organizzazione sono:

- l'assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

## **Art. 8 – Assemblea degli aderenti**

8.1 – L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

8.2 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

8.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.

8.4 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di 1/3 degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5 – L'assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti

8.6 – L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

8.7 – L'avviso di convocazione è inviato individualmente agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

8.8 – In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 – Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione, sono richieste le maggioranze indicate nell'art.15.

8.10 – Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

### **Art. 9 – Il Consiglio Direttivo**

9.1 – Il Consiglio Direttivo è delegato dall'assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti eletti fra i soci ordinari. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

9.3 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.4 – Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare la norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo probabilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivi all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipazione a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

## **Art. 10 – Presidente e Vice Presidente**

10.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

10.2 – Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.3 – Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti. In caso di assenza, di impedimento, il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione. In caso di cessazione delle funzioni del Presidente, il Vice Presidente convoca il Consiglio Direttivo per l'eventuale nuova nomina del Presidente assumendone le funzioni fino a nuova nomina.

## **Art. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti**

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da 5 componenti e, quando la legge l'impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'assemblea con le relazioni trascritte nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

## **Art. 12 – Collegio dei Garanti**

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da 5 componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

## **Art. 13 – Gratuità delle cariche**

13.1 – Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione.

Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

13.2 – Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

## **Art. 14 – Bilancio**

14.1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

14.2 – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

14.3 – Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

14.4 – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 15 – Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell'organizzazione**

15.1 – Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o almeno da 1/3 degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci ordinari e il voto favorevole della maggioranza.

15.2 – Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. Credendo nel fondamentale valore della Pace ed ispirandosi a quanto enunciato nell'art.11 della Costituzione Italiana, l'organizzazione delibera che i beni residui dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti all'associazione "Emergency" o ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

#### **Art. 16 – Norme di rinvio**

Per quanto non precisato nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

#### **Art. 17 – Norme di funzionamento**

Le norme di funzionamento, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono chiederne copia personale.